

COMUNE DI S. ELISABETTA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO D'ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'uso e le modalità dell'armamento per la difesa personale degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale ai quali è stata conferita la qualifica di Agente di P.S., nonché il tipo ed il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento, in ottemperanza del regolamento emanato con D.M.I. n°145 del 04/03/1987.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione agli Addetti di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- a) Pistola semiautomatica il cui modello deve essere scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della Legge 18/04/1975 n°10 - Cal.7,65 e 9x21.
- b) Sciabola per i servizi di Guardia D'Onore e di Rappresentanza in occasione di feste e di funzioni pubbliche.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi e delle munizioni di cui all'art.2 in dotazione al Comando è fissato con provvedimento del Sindaco, da comunicarsi al Prefetto, in maniera equivalente al numero degli Addetti al Comando di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di P.S., (maggiorato del 5% quale dotazione di riserva) ed almeno una di riserva.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U.L.P.S. le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Municipale, alle Autorità Competenti.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi d'Istituto riguardanti l'attività della Polizia Municipale (Polizia Giudiziaria, Polizia Infortunistica, Polizia edilizia ed Anti-Abusivismo, Controllo del territorio, Vigilanza dei Quartieri, Accertamenti ed Informazioni, Polizia Stradale e Regolamentazione del Traffico), nonché tutte le altre materie la cui funzione di Polizia siano demandate dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti alla Polizia Municipale, sono svolti dagli appartenenti al Comando in possesso della qualità di agente di P.S. con l'arma in dotazione.

Sono pure esplicitati con l'arma di dotazione i servizi di collaborazione con le forze di Polizia di Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7/3/86, n. 65, salvo diverse disposizioni dalle Autorità competenti.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'Arma, dotata di due caricatori e da relative munizioni, è assegnata in via continuativa per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4 a tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del D.M.I. n. 145 del 4/3/1987, comunicato al Prefetto della Provincia per il periodo di un anno ed è soggetto a revisione da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'agente, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, nè cane armato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma pre-

cedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.65 del 7/3/86, l'Addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse munizioni.

ART. 7

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del Territorio del Comune dagli Addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. sono svolti di massima parte senza armi.

Il porto dell'arma è consentito agli Addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastro o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65 del 7/3/86, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia ed a quello territorialmente competente, per il luogo cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli Addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'Addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate.
- b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia.
- c) Segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.
- d) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di cui al successivo art. 14.
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, alle Autorità competenti ed al Comando di P.M.

ART. 10

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato nell'ufficio del Consegnatario.

Le funzioni del Consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sub-Consegnatario entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18/4/1975, n.110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 11

ARMADI METALLICI

Le chiavi dell'armadio metallico dove sono custodite le munizioni, le armi di riserva e le eventuali armi consegnate, sono conservate dal consegnatario dell'armeria durante le ore di servizio, che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con

chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé, dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore Delegato, in busta sigillata, controfirmata dal Responsabile del Servizio, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore della Provincia. I Movimenti di prelevamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Responsabile del Comando.

Il Conseganario è dotato altresì di registro a pagine numerate, preventivamente vistate dal Responsabile del Comando per:

- Le ispezioni,
- Le riparazioni delle armi.
- I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 12

SOSTITUZIONI DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli Addetti al Comando devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate per i tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni tre anni.

Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.

ART. 13

DOVERI DEL CONSEGANARIO DELLE ARMI

Il responsabile del Comando, in assenza, il Conseganario delle armi e delle munizioni, cura con la massima diligenza:

- a) La custodia e la conservazione dell'arma di riserva, di quelle depositate e delle munizioni in apposito armadio metallico corazzato di cui all'art. 10, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;

d) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

ART. 14

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, in possesso delle qualità di agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Servizio di Polizia nello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni d' sparo, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 17/4/90, n.24.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli Addetti al Comando in possesso delle qualità di Agente di P.S., al Tiro a segno Nazionale, ai sensi dell'art.1 della Legge 28/5/81, n.286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore Delegato, su proposta del Responsabile del Comando di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli Addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizio.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto della provincia. E' facoltà degli appartenenti al Comando in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro, di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento da sostenere in tal caso a proprie spese.

ART.15

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il Poligono di Tiro a Segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli Addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5, c.2° e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

ART. 16

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n.65, del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145, della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D.I. 18 giugno 1931, n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza di 15 giorni della pubblicazione, dopo il riscontro tutorio.



13

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
Provincia di Agrigento

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero 42

DATA 28/09/1998

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

L'anno Milleenovecentonovantotto, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 18.05 e seguenti nella Residenza Municipale, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Sig. Iacono Carmelo il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria nelle persone dei Sigg.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
IACONO CARMELO	P	
MICCICHE' ANTONINO	P	
DI VINCENZO AGOSTINO	P	
ZAMBITO EMANUELE		A
VELLA GIUSEPPE	P	
FRAGAPANE GERLANDO	P	
MILITELLO GIUSEPPE A.	P	
RIZZO GAETANO	P	
FRAGAPANE SALVATORE	P	
IACONO VINCENZO	P	
MILITELLO ANNA		A
SCIABICA PIETRO	P	
RIZZO FRANCESCA	P	
MILITO SALVATORE	P	
MICCICHE' MOSE'	P	
	13	2

Rientra in aula il Cnsigliere Di Vincenzo Agostino per cui il numero dei presenti in aula è ora di 13
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Militello Giuseppe

Assume la presidenza dell'adunanza consiliare il Presidente Sig. Iacono Carmelo

Partecipa alla seduta il Sindaco Catalano Gaetano, il Vice Sindaco Rizzo Giuseppe e l'Assessore Caltavuturo Catenò.

Il Presidente invita il firmatario della proposta a relazionare sull'argomento iscritto all'ordine del giorno.